



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**L'IMPOSTA DI REGISTRO SI APPLICA SIA AL DECRETO  
INGIUNTIVO CHE ALL'ATTO TRANSATTIVO IN ESSO ENUNCIATO**

- Sentenza del 31/03/2025, n. 181 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

**Composizione**

- Pres. Risi
- Rel. Petrarulo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI –

Imposta di registro – Decreto ingiuntivo e atto transattivo in esso enunciato – Imponibilità in misura proporzionale di entrambi gli atti – Legittimità – Sussistenza.

**Massima**

In materia di imposta di registro, è legittimo l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia quantifica l'imposta in misura proporzionale (3%) sia sul decreto ingiuntivo sia sull'atto transattivo in esso enunciato e non registrato, ove tale atto sia intervenuto tra le medesime parti del procedimento giudiziario dell'atto enunciante.



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Rif. Normativi**

- d.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 22
- d.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 8 tariffa parte I<sup>^</sup> all.

**Conformità**

- Cass., sez. 5, ord. n. 2296 del 23/01/2025
- Cass., sez. 5, ord. n. 2443 del 25/01/2024

**Difformità**

- Non si registrano precedenti

**Anno pubb.**

2025